

5) Diverse raccomandazioni e risoluzioni

a. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 27/12/2006 pag. 0072 – 0077

[Considerazioni]

(5) La Comunità è già intervenuta nel settore dei servizi audiovisivi e d'informazione al fine di creare le condizioni necessarie per garantire la libera circolazione delle trasmissioni televisive e di altri servizi d'informazione, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della libertà di espressione e d'informazione; è opportuno tuttavia che essa intervenga con maggiore determinazione in tale contesto onde adottare misure volte a proteggere i consumatori dall'incitamento alla discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali, nonché combattere qualsiasi discriminazione di questo tipo. È opportuno che tale misura assicuri l'equilibrio tra la tutela dei diritti individuali da un lato e la libertà d'espressione dall'altro, in particolare per quanto riguarda la responsabilità degli Stati membri nella definizione del concetto di incitamento all'odio o alla discriminazione conformemente alla loro legislazione nazionale e ai loro valori morali.

(...)

(18) È opportuno incoraggiare l'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, a livello di Stati membri, ad evitare e a combattere qualsivoglia tipo di discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali nei mezzi di comunicazione e in tutti i messaggi pubblicitari, comprese le nuove tecniche pubblicitarie, nel rispetto della libertà d'espressione e di stampa.

(...)

RACCOMANDANO CHE:

I. gli Stati membri, per favorire lo sviluppo dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, adottino le misure necessarie per assicurare la protezione dei minori e della dignità umana nell'insieme dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea:

(...)

3. responsabilizzando i professionisti, gli intermediari e gli utenti dei nuovi mezzi di comunicazione, come Internet:

a) incoraggiando l'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea, nel rispetto della libertà di espressione e di stampa, a evitare ogni discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni, handicap, età o tendenze sessuali in tutti i servizi audiovisivi e d'informazione in linea e a combattere tali forme di discriminazione;

(...)

II. L'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e le altre parti interessate:

(...)

4. prendano in esame mezzi efficaci per evitare e combattere la discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, l'handicap, l'età o le tendenze sessuali nei servizi audiovisivi e d'informazione in linea e per promuovere un'immagine diversificata e realistica delle possibilità e attitudini degli uomini e delle donne nella società.

b. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente

Gazzetta ufficiale n. L 394 del 30/12/2006 pag. 0010 – 0018

ALLEGATO - COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE — UN QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO

Competenze chiave

Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione.

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:

(...)

6. Competenze sociali e civiche

Definizione:

Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.

Conoscenze, abilità e attitudini essenziali legate a tale competenza:

(...)

B. La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale. (...)

Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello dell'uguaglianza quale base per la democrazia, la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici pongono le basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare sia un senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all'UE e all'Europa in generale e al mondo, sia la disponibilità a partecipare al processo decisionale democratico a tutti i livelli. Vi rientra anche il fatto di dimostrare senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il rispetto dei principi democratici. La partecipazione costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la sfera privata degli altri.

c. Raccomandazione della Commissione dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 22/03/2005 pag. 0067 – 0077

ALLEGATO

SEZIONE 1 - La Carta europea dei ricercatori

PRINCIPI GENERALI E REQUISITI VALIDI PER I DATORI DI LAVORO E I FINANZIATORI

Non discriminazione

I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori non devono discriminare i ricercatori sulla base del genere, dell'età, dell'origine etnica, nazionale o sociale, della religione o delle convinzioni, dell'orientamento sessuale, della lingua, delle disabilità, delle opinioni politiche, e delle condizioni sociali o economiche.

d. Raccomandazione del Consiglio, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 26/08/1992 pag. 0049 – 0052

I. RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

A. di orientare la loro politica generale nel campo della protezione sociale, fatte salve le competenze degli Stati membri di definire i principi e l'organizzazione dei rispettivi sistemi nei settori in questione, in conformità degli obiettivi seguenti:

(...)

2. La concessione delle prestazioni di protezione sociale dovrebbe rispettare i principi seguenti:

a) parità di trattamento, in modo da evitare qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, sulla razza, sul sesso, sulla religione, sui costumi o sulle opinioni politiche, quando i postulanti soddisfano le condizioni di durata di affiliazione e/o residenza necessarie per ricevere prestazioni;

e. Risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 2007 sul follow-up dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007)

Gazzetta ufficiale n. C 308 del 19/12/2007 pag. 0001 – 0005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Rammentando che:

1. la non discriminazione e la parità di trattamento, sanciti in particolare negli articoli 2, 3 e 13 del trattato CE, sono principi fondamentali dell'Unione europea di cui tutte le politiche dell'Unione europea dovrebbero tenere conto;

2. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce, all'articolo 21, il divieto di discriminazione fondata su una serie di motivi e, all'articolo 23, la regola secondo cui la parità tra gli uomini e le donne deve essere garantita in tutti i campi;

(...)

Considerando che:

1. nonostante i numerosi progressi compiuti nella promozione delle pari opportunità e nella lotta alla discriminazione, grazie, tra l'altro, all'adozione della legislazione in materia e all'istituzione di enti nazionali per le pari opportunità, continuano ad essere presenti nell'UE disuguaglianze e discriminazioni basate sul sesso, sulla razza o l'origine etnica, sull'età, sulla disabilità, sulla religione o le convinzioni personali, o sull'orientamento sessuale, con grave danno per gli uomini e le donne che ne sono oggetto e per l'intera società europea;

(...)

Rilevando che:

1. le politiche a favore delle pari opportunità sono strumenti essenziali di coesione sociale, crescita economica, prosperità e competitività e, quindi, della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione;

2. le tre direttive che attuano il principio della parità di trattamento adottate finora ai sensi dell'articolo 13 sono: la direttiva 2000/43/CE del Consiglio [5] che contempla la discriminazione fondata sulla razza o l'origine etnica nel campo dell'occupazione, dell'accesso a beni e servizi, dell'istruzione e della protezione sociale; la direttiva 2000/78/CE del Consiglio [6] relativa a tutte le altre forme di discriminazione, vale a dire la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nel campo dell'occupazione e dell'impiego; la direttiva 2004/113/CE del Consiglio [7] riguardante la discriminazione basata sul sesso nel settore dell'accesso a beni e servizi e loro fornitura;

(...)

5. è essenziale che le azioni di lotta contro la discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica, sulla religione o le convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale tengano conto dei diversi modi in cui gli uomini e le donne sperimentano la discriminazione;

(...)

7. i vantaggi della diversità, sia per la società europea che per i cittadini, dovrebbero essere evidenziati attraverso il positivo contributo che ciascuno, indipendentemente dal sesso, dalla razza o origine etnica, dall'età, da disabilità, dalla religione o convinzioni personali o dall'orientamento sessuale, può apportare;

(...)

Invita gli Stati membri e la Commissione europea, nell'ambito delle rispettive competenze:

1. ad assicurare una piena ed efficace attuazione e valutazione della vigente legislazione contro la discriminazione e in materia di parità di genere;

2. a intensificare gli sforzi volti a prevenire e a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, nell'ambito del mercato del lavoro o al di fuori di esso;

(...)

19. a condannare fermamente e ad adottare tutte le misure necessarie per impedire ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone sulla base della religione o delle convinzioni personali;

(...)